

**Osservazioni ex art. 56 D.L.vo 230/95. Nuovo piano di disattivazione impianti "Fabbricazioni Nucleari S.p.A." di Bosco Marengo (AL).**

(B.U. n. 47 del 26 novembre 1997)

A relazione dell'Assessore Cavallera:

La Fabbricazioni Nucleari S.p.A., avente sede legale in Roma, Lungotevere Thaon di Revel 76, in data 6.8.1996 presentava alla Regione Piemonte, istanza di autorizzazione e documentazione relative alla disattivazione degli impianti per la fabbricazione di elementi di combustibile nucleare nel sito di Bosco Marengo (AL), ai sensi dell'art.55 D.L.vo 230/95.

La Regione nel formulare all'ANPA le proprie osservazioni in merito al contenuto del piano di disattivazione (SERN 740900-R-002), con la D.G.R. n.180-12779 del 7.10.1996, precisava di ritenere insussistenti i presupposti, formali e sostanziali, per l'espressione di quanto previsto all'art. 57, comma II, del D.L.vo 230, che prevede con il "rapporto conclusivo" il compimento finale dell'iter procedimentale finalizzato alla disattivazione di impianti nucleari, nonché di ritenere che l'assenza di uno smantellamento totale finalizzata a una diversa destinazione d'uso postula una valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi della normativa vigente, tesa ad analizzare la situazione complessiva del sito, ivi compresi gli effetti sull' ambiente circostante e quelli indotti dalle attività in essere ovvero programmate.

In particolare, veniva altresì evidenziato che l'art.7 lett. p) del decreto legislativo citato, dà una definizione inequivoca del termine "disattivazione", identificando la stessa con "l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell' esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica".

Successivamente a tale D.G.R., in data 20 giugno 1997, perveniva alla Regione Piemonte un nuovo piano di disattivazione precisando, nella lettera di accompagnamento, che lo stesso (...) sulla base delle decisioni programmatiche nel frattempo adottate, costituisce una completa revisione ad aggiornamento dell' informativa richiesta al già citato comma 111 dell'art. 55 del D.L.vo 230/95 e pertanto annulla e sostituisce l'analogo documento -Sern-740900-R-002- trasmesso a suo tempo (...)"

In considerazione di tale situazione, sebbene nella citata lettera di accompagnamento al nuovo piano, la F.N. puntualizzi che resta valida l'istanza di disattivazione del 30.7.96, si ritiene, al contrario, che il nuovo piano non possa che costituire implicitamente nuova istanza di disattivazione riaprendo, in tal modo, la procedura di disattivazione ai sensi dell'art. 55 e sgg. D.L.vo 230/95, come osservato anche dal Ministero Industria in esito a specifica richiesta regionale.

In merito al contenuto del piano occorre rappresentare quanto segue.

L'impianto per la fabbricazione di elementi di combustibile nucleare è esercito dalla F.N. S.p.A. sulla base di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Industria (MICA) nel 1975; tale autorizzazione, rinnovata con D.M. XIII-321 dell' 8.7.1993, è valida fino al luglio 1998.

Il materiale nucleare detenuto e lavorato presso l'impianto F.N. è costituito da Uranio Naturale, Uranio impoverito o Depleto, Uranio Arricchito in U235 fino a non più del 5,0% in peso.

L'Enea, che detiene il 98,6% del pacchetto azionario della società, tenuto conto dell'obsolescenza dell'impianto, unitamente agli alti costi necessari a mantenerlo operativo ed efficiente, nel rispetto degli obblighi di legge, pur in assenza di attività di produzione, ha chiesto ad F.N. di "avviare azioni destinate alla minimizzazione del rischio radiologico ed al mantenimento in sicurezza dell'impianto, in prospettiva di predisporlo alla sua successiva e completa disattivazione".

Allo stato, la Fabbricazioni Nucleari, è una società che ricerca, sviluppa e realizza materiali, processi e prodotti innovativi di alta qualità.

Il sito della F.N., come riportato nel disegno di cui all' All 1 del Piano, è costituito da una porzione di terreno pianeggiante di circa 200.000 m<sup>2</sup>, ubicato nel Comune di Bosco Marengo, a circa 5 Km ad est del concentrico e in prossimità di nuclei residenziali sparsi; la località, come si legge nel rapporto del Comitato Tecnico n.4 della Protezione Civile regionale pubblicato nel 1991, si trova al km 15,3 della Statale dei Giovi, dove avviene l'accesso al sito.

Il comprensorio presenta un primo fronte sulla statale dei Giovi ed un secondo fronte sulla strada della Levata.

Il sito risulta interamente cintato con una recinzione alta circa 2,50 metri, in muratura lungo la strada della Levata, in cancellata sul fronte verso la statale dei Giovi e in rete metallica verso i campi.

Un camminamento racchiuso da doppia recinzione, poi, corre lungo il perimetro dell'insieme degli edifici che costituiscono la zona vitale dell'impianto.

Dei dodici edifici presenti nell'area e descritti dettagliatamente nel piano e nell'All. 2 dello stesso, interessano in particolare il BLD 1, nel quale venivano eseguite tutte le operazioni per la fabbricazione di elementi di combustibile, il BLD 2, dove si trovano i servizi (spogliatoi, docce...) del BLD 1 nonché gli impianti di trattamento degli effluenti aeriformi e liquidi e il BLD 8 già adibito a deposito dei rifiuti solidi radioattivi derivanti dalle attività pregresse.

Va preliminarmente considerato che le operazioni di disattivazione sono disciplinate dal D.L.vo 230/95, emanato in attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 89/618 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

Tale decreto all'art. 55, comma I, stabilisce che l'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti i Ministeri dell' Ambiente, dell' Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, la Regione interessata e l'ANPA.

L'art.56 del medesimo decreto, disciplinando la procedura per il rilascio dell'autorizzazione predetta, prevede che le Amministrazioni di cui all' art. 55, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione descritta nello stesso art. 55, trasmettano le proprie, eventuali osservazioni all'ANPA, che ne terrà conto nella relazione di sua competenza.

La Regione, pertanto, ricevuto il nuovo piano di disattivazione presentato dalla F.N. S.p.A., ha subito provveduto ad attuare ex novo la procedura di cui all'art. 56 del citato D.L.vo 230, coinvolgendo a tal fine anche il Comitato Tecnico n.4 Nucleare, che si è riunito in data 30.6.1997 per esprimere le proprie valutazioni in merito.

Al contempo, pur non essendovi un obbligo di legge in tal senso, ma comunque in analogia con le consultazioni e i tavoli di concertazione più generali avviati nei procedimenti localizzativi d'interesse economico e ambientale, la Regione ha doverosamente coinvolto la provincia di Alessandria, il Comune di Bosco Marengo e gli altri Comuni confinanti, l'U.S.L. 20 di Alessandria, il Dipartimento Provinciale ARPA di Alessandria e l'ANPA, invitandoli a partecipare ad un incontro che si è tenuto il giorno 15 luglio 1997, al fine di acquisire osservazioni derivanti da un'analisi complessiva, frutto di una concertazione coordinata con i diversi livelli di governo locale.

In premessa e in via generale, si evidenzia che nel nuovo piano di disattivazione viene esplicitamente esclusa dalla società l'intenzione di richiedere, in seguito alla disattivazione, l'autorizzazione all'esercizio di un deposito di materie nucleari, ai sensi dell'art.52 del D.L.vo 230, in quanto, alla luce delle nuove decisioni dell'Enel, dell'Enea e di altri soggetti di vendere e, quindi, di trasferire altrove il materiale nucleare tenuto in deposito presso gli impianti F.N., è venuto meno il proposito della società F.N. di chiedere l'autorizzazione all'esercizio di un deposito di materie nucleari, sussistendo disattivazione.

In particolare, tutto il materiale nucleare (materiale fresco, non irraggiato) di diversa proprietà (ENEL, ENEA-FN, INFN, Politecnico), custodito presso l'impianto F.N., verrà confezionato e trasferito verso altri detentori, nel rispetto della normativa sui trasporti di materiale nucleare e con applicazione di procedure operative e di radioprotezione in uso presso l'impianto. E' previsto che le azioni dirette al successivo allontanamento del materiale predetto dall' impianto, possano concludersi entro i primi mesi del 1998.

"Scopo del Programma- si legge nel piano -è delineare le varie attività ed i criteri da seguire al fine di pervenire alla totale eliminazione del rischio radiologico residuo associato all'impianto da disattivare, nel vincolo del mantenimento di un' adeguata protezione sanitaria per i lavoratori, il pubblico, l'ambiente, ed ottenere l'autorizzazione ad un uso incondizionato del sito".

A tale proposito, però, si osserva che l'espressione suddetta non è coerente con la normativa vigente, posto che scopo di un piano di disattivazione, ai sensi dell'art.7 letto p) D.L.vo 230, non è quello di ottenere l'autorizzazione "ad un uso incondizionato del sito", bensì di smantellare l'impianto o comunque di rilasciare il sito "esente da vincoli di natura radiologica".

Va fin d'ora precisato, pertanto, che non si tratta di un vero e proprio piano di disattivazione, bensì di un piano limitato alla prima fase della stessa.

Preso atto, comunque, che la F.N. esprime la volontà di procedere alla disattivazione dell'impianto, occorre ora soffermarsi su alcuni aspetti delle operazioni illustrate al fine di verificare la conformità del programma alle prescrizioni normative in proposito vigenti.

Nel piano in esame è sottolineato che, al termine delle attività di disattivazione dell'impianto, -là dove c'è il problema non sia stato nel frattempo risolto con la disponibilità del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi- la società provvederà a gestire unicamente rifiuti solidi contaminati, opportunamente confezionati, generati dalla disattivazione dell'impianto medesimo.

A tale riguardo corre l'obbligo di ricordare che insieme ai rifiuti solidi contaminati, generati dalla disattivazione, dovranno essere gestiti anche quelli già esistenti e supercompattati nel BLD8 ed altri collocati nel magazzino B106 all'interno del BLD1.

In attesa, comunque, della definizione del deposito nazionale, i rifiuti solidi radioattivi (carta, plastica, stracci, guanti...) infustati e supercompattati (611 fusti di 380 litri, contenenti 603 Kg di Uranio), già esistenti ed etichettati, continueranno ad essere conservati nell'edificio BLD 8, destinato a contenere tali rifiuti in condizioni di sicurezza per l'ambiente, mentre i rifiuti non supercompattati e quelli prodotti in seguito, saranno stoccati nel magazzino B106, all'interno dell'edificio BLD 1.

I rifiuti non supercompattati, come risulta dall'inventario del 31.12.1996, sono attualmente sistemati in 11 fusti da 220 litri contenenti 1,4 Kg di Uranio totale e in 26 fusti da 220 litri contenenti 48,6 Kg di Uranio totale. Questi ultimi 26 fusti, superando il limite di 370 Bq di Uranio per Kg di rifiuto, necessitano di condizionamento ai fini dello smaltimento.

Al capitolo 8, poi, relativo alla destinazione dei materiali di risulta si stima che l'accumulo di rifiuti solidi nel magazzino B106 a fine operazioni di disattivazione sarà di circa 550 fusti, con un contenuto medio di 80 Kg di rifiuto per fusto.

Si legge, inoltre, che i rifiuti radioattivi, così depositi in attesa di essere allontanati verso il citato deposito nazionale, saranno sottoposti a continua sorveglianza radiometrica e protetti, all'interno dei relativi colli, da barriere fisiche di confinamento. (Il Comitato Tecnico citato, sotto tale profilo, ha evidenziato la necessità di migliorare il confinamento di tipo passivo, unitamente alle misure di sorveglianza, una volta concluse le operazioni di dismissione).

A fronte di una completa esposizione delle operazioni da effettuare per la "gestione" di tale rifiuti, si osserva, inoltre, che non è chiara la previsione di "mantenere nel sito F.N. di Bosco Marengo una specifica area di deposito (...) fino alla messa in esercizio del Centro nazionale prima ricordato", circostanza che può far supporre che oltre al BLD1 e al BLD8 un'ulteriore area potrebbe essere interessata al deposito temporaneo del materiale di risulta.

Al riguardo, va in ogni caso sottolineata l'opportunità di una precisazione che l'ANPA potrà risolvere, anche con particolare riguardo ai contenuti ed alle modalità di gestione delle due licenze di esercizio in merito alle operazioni di assemblaggio degli ossidi misti uranio-plutonio, apparentemente non più presenti nelle attività previste dalla seconda licenza di esercizio del 1993.

Sotto il pur limitato profilo della fase di disattivazione si osserva quanto segue.

Il capitolo 6, intitolato "piano di disattivazione", illustra nel dettaglio il programma delle attività di disattivazione, puntualizzando che questo avrà attuazione dopo l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 55 D.L.vo 230, evidenziando anche l'importanza della preventiva e puntuale pianificazione delle operazioni, da compiere unitamente al rispetto delle procedure operative e di radioprotezione predisposte per la loro esecuzione e a tutela dei lavoratori e dell'ambiente da articolarsi in due fasi, in attesa della costituzione del citato deposito nazionale.

La prima delle suddette fasi ha come obiettivo finale l'utilizzo di tutte le infrastrutture del comprensorio F.N., fatta eccezione per la suddetta area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi, per lo svolgimento di attività convenzionali; la seconda, invece, riguarda proprio tale area che non potrà essere liberata dai rifiuti radioattivi se non successivamente, previa individuazione del sito nazionale.

"Solo al termine di questa seconda fase" si legge nel piano "potrà ritenersi ultimata la disattivazione dell'intero comprensorio di Bosco Marengo".

In ogni caso, a conclusione della prima fase di disattivazione, è previsto che vengano effettuati controlli radiometrici finali (controlli, peraltro, previsti anche durante la disattivazione), per verificare che le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti rispettino il limite di contaminazione totale alfa non superiore a 40 mBq/cm<sup>2</sup> come media in 300 cm<sup>2</sup>.

Si fa presente, inoltre, che la sequenza operativa del programma temporale di massima (di durata triennale), sintetizzato al capitolo II avrebbe potuto essere meglio illustrata e articolata, per consentire una maggior comprensione delle regole da osservare e delle operazioni progettate da eseguire.

Per quanto concerne, poi, l'organizzazione delle attività per la disattivazione dell'impianto, pur essendo individuata e descritta dettagliatamente la struttura preposta a tali operazioni, così come richiesto dal D.L.vo 230, non si riscontra al contrario alcun riferimento al D.L.vo 626/94, come modificato dal successivo D.L.vo 242/96, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Al riguardo, invece, pare opportuno rammentare che l'art. 59, comma IV, D.L.vo 230 espressamente recita che "il rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del D.L.vo 626/94, per il quale restano altresì ferme le attribuzioni in ordine alle funzioni di vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto".

Per quanto concerne l'"analisi di sicurezza" di cui al capitolo 7, il citato Comitato Tecnico n.4, nella riunione predetta del 30.6.1997, ha evidenziato alcune lacune, quale l'assoluta mancanza di caratterizzazione meteorologica del sito, utile per valutare il pericolo di allagamenti, nonché le caratteristiche di dispersione atmosferica di eventuali contaminanti.

Inoltre, è stato evidenziato che, a proposito del rischio di incendio ipotizzato, con conseguente valutazione del rilascio e della diffusione nell'ambiente, i parametri assunti a riferimento (50% di fusti coinvolti nell'incendio, 5% di materiale radioattivo in sospensione) non sono stati argomentati in maniera sufficiente.

Pertanto, se il fine di F.N., dopo la disattivazione, è quello di adibire il sito all'impiego industriale convenzionale per prevalenti attività ceramica, impiantistica, di officina meccanica non si può prescindere, come sottolineato anche nel corso delle riunioni con gli EE.LL., da una valutazione di compatibilità, anche in considerazione dell'esistenza a tempo indeterminato della citata area di deposito.

Nel corso dei citati incontri con gli EE.LL., infatti, in considerazione della durata indeterminata del deposito dei rifiuti radioattivi, è emerso che il piano appare lacunoso là dove non prevede la predisposizione delle misure necessarie per fronteggiare quei rischi che potrebbero verificarsi nell'arco di un periodo di tempo lungo, sottolineando altresì la necessità di riferire ad un intervallo di tempo molto lungo le valutazioni di congruità relative alla simulazione di particolari eventi accidentali (in particolare incendi), alla capacità di contenimento e controllo attivo e passivo dei locali adibiti a deposito, nonché alle attività sviluppabili al termine delle operazioni di dismissione e decontaminazione.

Connessa a tale argomento è la mancanza di caratterizzazione complessiva dell'area, già evidenziata, peraltro, nella seduta del Comitato n.4. Caratterizzazione importante anche al fine di approfondire il "rischio d'area" (attività produttive, flussi e gerarchie di traffico e, soprattutto, il previsto centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali, oggetto di specifica richiesta presentata alla provincia di Alessandria dalla stessa F.N.), anche in relazione alle abitazioni poste nelle immediate vicinanze del comprensorio F.N., nonché di poter individuare quegli aspetti per i quali potrebbero essere definite le più opportune raccomandazioni, utili a concorrere alla formulazione delle eventuali prescrizioni di cui all'art.57 D.L.vo citato, "Esentite le Amministrazioni interessate e l'ANPA".

La caratterizzazione complessiva dell'area e la problematicità del suo assetto futuro, ivi comprese le sue destinazioni e le possibili relazioni con il territorio circostante, inoltre, sono state alla base delle osservazioni emerse in più incontri con le associazioni ambientaliste locali, e con i comuni limitrofi a quello di Bosco Marengo, che riprendono, in parte, i concetti già espressi nella precedente deliberazione regionale dell'ottobre 1996. In particolare, è stata nuovamente sottolineata la necessità di prevedere prescrizioni e misure di salvaguardia con riguardo al sito in argomento, gravato da una forte ipoteca derivante dalla presenza di rifiuti (stoccati a tempo indeterminato), che non ne permettono il rilascio incondizionato, privo, cioè, di qualsiasi rischio radiologico residuo.

Altra considerazione, poi, ha fatto riferimento alla competenza autorizzatoria ministeriale e ai compiti di vigilanza dell'ANPA, che rivestono carattere sovraordinato sugli atti di pianificazione locale, relative all'area di proprietà F.N. oggetto di licenze di esercizio nucleari passate e presenti. Tali competenze potrebbero incidere sulla legittimità di qualsiasi atto amministrativo locale (comunale e provinciale) che preveda destinazioni future per l'area nel suo complesso, tanto più in presenza di un nuovo deposito di rifiuti radioattivi, seppur provvisorio, ma non precisamente temporalizzato, e in assenza delle "eventuali prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito al termine delle operazioni" (art. 57 D.L.vo cit.).

Emerge in ogni caso, a questo proposito, il problema connesso all'applicabilità dell'art. I letto c) del D.P.C.M. 377/88 che prevede l'obbligo di sottoporre a valutazione di impatto ambientale i progetti relativi agli stoccaggi di rifiuti radioattivi. E' ben vero che la norma si riferisce ad uno stoccaggio definitivo, mentre nella

fattispecie trattasi di uno stoccaggio pro-T-/isorio, ma è anche vero che mancando una "temporalizzazione" lo stoccaggio non può non essere assimilato, in via conservativa, ad uno definitivo. Peraltro, che siano fatte salve le "disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale" oltre che di bilancio generale, è espressamente ribadito nello stesso D.L.vo 230/95 (vedasi per esempio l'art. 33).

Il piano in argomento, in conclusione, seppur descritto in modo formalmente corretto, anche se suscettibile di precisazioni, nel rappresentare le operazioni sottese al "decommissioning", non raggiunge lo stadio finale descritto all'art.7, c.I, lett.p) del decreto citato, vale a dire di smantellamento totale, con rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica. Per un periodo di tempo indeterminato (condizionato dalla definizione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi), infatti, una parte del sito medesimo (edificio BLD 8) continuerà a contenere rifiuti solidi radioattivi infustati e supercompattati già esistenti ed etichettati, là dove un'altra parte (magazzino B106, all'interno dell'edificio BLD 1) sarà adibita a stoccaggio dei rifiuti radioattivi non supercompattati e di quelli risultanti dalle attività di disattivazione.

Per tutte le motivazioni, quindi, espresse in narrativa, il piano di cui trattasi non risulta accoglibile proprio per il carattere di incompletezza delle attività che devono culminare nella rimozione totale del rischio radiologico, per l'indeterminatezza temporale dell'esercizio di installazioni finalizzate allo stoccaggio di rifiuti radioattivi e, ancora, per l'evidente necessità di strutturare le installazioni sopra citate nel quadro di un disegno progettuale più ampio e articolato, in analogia con le analisi di compatibilità ambientale, teso a rispettare i principi di tutela e sicurezza sanciti dal D.L.vo 230/95 e richiamati nelle norme più generali di tutela ambientale.

Condividendo le argomentazioni del relatore,

visto il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.230 emanato in "Attuazione delle direttive EURATOM 80/336, 84/467, 39/618, 90/641 e 9213 in materia di radiazioni ionizzanti", con particolare riguardo agli articoli 7, 33, 52, 55, 56 e 57;

considerate le definizioni delle Norme UNI 9498 - Parte I;

vista la D.G.R. n.180-12779 del 7 ottobre 1996 recante "Osservazioni ex art. 56 D.L.vo 230/95 al piano di disattivazione impianti Fabbricazioni Nucleari S.p.A. di Bosco Marengo";

visto il nuovo piano di disattivazione della società F.N. S.p.A., presentato ai sensi dell'art.55 del D.L.vo 230/95 e pervenuto alla Regione in data 20 giugno 1997, in sostituzione di quello precedentemente presentato nel 1996;

vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato pervenuta in data 30 luglio 1997;

considerato, altresì, quanto già sottolineato nell'ordine del giorno del Consiglio Regionale n.347 del 3.12.1996 in ordine alla bonifica totale dei siti nucleari e all'individuazione del sito nazionale per i rifiuti radioattivi;

considerato che in prernessa vengono esplicitate, in modo articolato, le osservazioni in merito al piano di disattivazione in argomento;

la Giunta Regionale unanime, con voto espresso nelle forme di legge,

delibera

di trasmettere all'A.N.P.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma I, del decreto legislativo n.230/95 il presente provvedimento che contiene nel dettaglio, in narrativa le osservazioni al piano di disattivazione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, situato nel Comune di Bosco Marengo (AL), presentato dalla Società F.N. S.p.A. con sede legale in Roma e che in sintesi qui di seguito si riassumono:

- il piano presentato dalla Società F.N. S.p.A. di Bosco Marengo non può essere accolto, nella considerazione che esso configura il solo rilascio parziale del sito, stante la permanenza, a tempo indeterminato, di depositi di rifiuti radioattivi;
- solo al termine di una seconda rase, subordinata alla definizione del deposito nazionale, ove sarà possibile convogliare i rifiuti radioattivi conservati negli edifici predetti, potrà attuarsi la disattivazione vera e propria, ai sensi dell'art.7 lett.p) D.L.vo 230/95 con conseguente rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica e privo di qualsiasi forma di sorveglianza;
- in ogni caso, viene evidenziata la necessità di provvedere a svolgere una verifica di capacità del sito di mantenere attività di stoccaggio di rifiuti radioattivi, utilizzando modalità e strumenti analoghi a quelli impiegati nelle analisi di compatibilità ambientale, proprio per l'impossibilità di temporalizzare la permanenza degli stoccaggi e delle relative misure di sorveglianza;

- risulta altresì necessario definire prescrizioni e vincoli circa le destinazioni d'uso, in atto ovvero programmate, dell'intera proprietà della Società F.N. di Bosco Marengo, in armonia con i principi di tutela e sicurezza sanciti dal D.L.vo 230/95 e dalle norme più generali in materia di tutela ambientale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.65 dello Statuto.

Il Presidente della Giunta Regionale

Enzo Ghigo